



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila*

Area 2 – Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni elettorali

*L'Aquila, data del protocollo*

- Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia  
LORO SEDI

OGGETTO: Attività di spettacolo viaggiante. Assegnazione aree da parte delle Amministrazioni comunali.

Il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare del 12/09/2024 ha rappresentato che pervengono da taluni titolari di attività di spettacolo viaggiante diverse segnalazioni riguardanti le difficoltà registrate ai fini dell'assegnazione, da parte delle Amministrazioni comunali interessate, di aree disponibili sulle quali poter esercitare la propria attività.

La tematica in argomento è disciplinata dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, segnatamente dall'art. 9 che prevede, tra l'altro, l'adozione da parte delle Amministrazioni comunali di un regolamento per determinare le modalità di concessione delle aree da mettere a disposizione dei circhi.

Invero, già in passato questa Prefettura con apposita circolare risalente all'anno 1995, su richiesta del suddetto Dipartimento, aveva invitato codesti Enti ad adempiere a quanto stabilito dal sopracitato art. 9 attraverso la predisposizione dell'elenco delle aree sulle quali poter installare le attività dello spettacolo viaggiante, allo scopo di non pregiudicare le "giuste aspettative" dei rispettivi titolari. Nella stessa circolare veniva evidenziato che i Comuni ancora inadempienti a quanto previsto dall'art. 9 più volte richiamato erano tenuti a rilasciare ai richiedenti la licenza di cui all'art. 69 TULPS, previa concessione di suolo pubblico, anche in assenza dell'elenco.

Ciò premesso, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dalla circolare del 1995 e dell'esigenza espressa al citato Dipartimento anche di recente dalle Associazioni rappresentative del settore, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza di una piena attuazione delle disposizioni della citata legge n. 337/1968 e, sull'esigenza che venga fornito, nei tempi di legge, riscontro ai richiedenti, al fine di non sacrificare gli interessi imprenditoriali della categoria.

Il Dirigente  
Viceprefetto  
(Dott.ssa M.C. Di Stefano)